

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

La Commissione della concorrenza,

visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995¹ sui cartelli (LCart),
ordina:

Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi

Art. 1 Organi decisionali

¹ Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):

- a. la Commissione;
- b. ...²
- c. la presidenza;
- d. ogni singolo membro della presidenza.

² La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.³

Art. 2⁴

Art. 3 Composizione della segreteria

La segreteria si compone:

- a. del direttore;
- b. del direttore supplente;

RU 1996 2870

¹ RS 251

² Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

³ Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

⁴ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

- c.⁵ dei vicedirettori;
- d.⁶ dei collaboratori.

Art. 3a⁷ Confidenzialità

I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione

¹ La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.

² ...⁸

³ È inoltre competente per:

- a. ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);
- b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
- c.⁹ definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria;
- d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
- e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart);
- f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);

⁵ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

⁶ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

⁹ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

g.¹⁰ prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;

h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.

4 ...¹¹

⁵ Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.¹²

Art. 5¹³

Art. 6¹⁴ Questioni giuridiche fondamentali

¹ Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.

² Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.

Art. 7¹⁵ Presidenza

¹ La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza.

² La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione.

^{2bis} La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.

³ La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.

⁴ Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.

¹⁰ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹² Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹⁴ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹⁵ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Art. 8 Presidente

Il presidente:

- a. dirige i dibattiti della Commissione;
- abis.¹⁶ informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
- ater.¹⁷ assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria;
- b. sorveglia la gestione della segreteria;
- c.¹⁸ assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
- d. è responsabile delle relazioni con i media.

Art. 9 Decisione relativa ai costi

L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

Sezione 3: Sedute**Art. 10** Convocazione e decisioni

¹ La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.¹⁹

^{1bis} La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.²⁰

^{1ter} La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.²¹

² La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.²²

³ Le deliberazioni non sono pubbliche.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹⁸ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

¹⁹ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²² Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Art. 11²³ Partecipazione del sorvegliante dei prezzi

Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.

Capitolo 2: Attività della Commissione**Sezione 1: Attività della segreteria****Art. 12** Compiti della segreteria

¹ La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

- a.²⁴ effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
- b. dirige le operazioni d'inchiesta;
- c.²⁵ sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusti l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
- d. consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.

² Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.²⁶

³ Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.

Art. 13 Compiti del direttore

¹ Il direttore:

- a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività;
- b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio;
- c. organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

d.²⁷ partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;

dbis.²⁸ informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;

e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

² Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.

Art. 14 Informazione interna

¹ Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.

² La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.

³ Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.²⁹

Art. 15 Relazioni della segreteria verso l'esterno

D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.

Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza³⁰

Art. 16 Decisioni

¹ Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.

² Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste

¹ La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.³¹

² I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.

³ La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.³²

⁴ La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.³³

Art. 18³⁴ Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese

¹ La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).

² Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.

³ La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.

Art. 19³⁵ Esperti

La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.

Art. 20 Concetto d'informazione

La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.

Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità**Art. 21** Politica d'informazione

La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Art. 22 Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta

¹ La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.

Art. 23 Rapporto annuale

¹ Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.

² Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 1995³⁶ sul mercato interno.

Art. 24 Contabilità

Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca³⁷; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 25** Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 1986³⁸ è abrogato.

Art. 26³⁹**Art. 27** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

³⁶ RS 943.02

³⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

³⁸ [RU 1986 977]

³⁹ Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).